

Link alla norma codice terzo settore

www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117
www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-07-03:117~art3

DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 117

Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00128)

(GU n.179 del 2-8-2017 - Suppl. Ordinario n. 43)

Note: **Entrata in vigore del provvedimento: 03/08/2017**

Titolo VII DEI RAPPORTI CON GLI ENTI PUBBLICI

Art. 55

Coinvolgimento degli enti del Terzo settore

1. In attuazione dei principi di sussidiarieta', cooperazione, efficacia, efficienza ed economicita', omogeneita', copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilita' ed unicita' dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nell'esercizio delle proprie funzioni di programmazione e organizzazione a livello territoriale degli interventi e dei servizi nei settori di attivita' di cui all'articolo 5, **assicurano il coinvolgimento attivo degli enti del Terzo settore, attraverso forme di co-programmazione e co-progettazione e accreditamento, poste in essere nel rispetto dei principi della legge 7 agosto 1990, n. 241, nonche' delle norme che disciplinano specifici procedimenti ed in particolare di quelle relative alla programmazione sociale di zona.**

2. **La co-programmazione** e' finalizzata all'individuazione, da parte della pubblica amministrazione procedente, dei bisogni da soddisfare, degli interventi a tal fine necessari, delle modalita' di realizzazione degli stessi e delle risorse disponibili.

3. **La co-progettazione** e' finalizzata alla definizione ed eventualmente alla realizzazione di specifici progetti di servizio o di intervento finalizzati a soddisfare bisogni definiti, alla luce degli strumenti di programmazione di cui comma 2.

4. Ai fini di cui al comma 3, l'individuazione degli enti del Terzo settore con cui attivare il partenariato avviene anche mediante forme di accreditamento nel rispetto dei principi di trasparenza, imparzialita', partecipazione e parita' di trattamento, previa definizione, da parte della pubblica amministrazione procedente, degli obiettivi generali e specifici dell'intervento, della durata e delle caratteristiche essenziali dello stesso nonche' dei criteri e delle modalita' per l'individuazione degli enti partner.

Art. 56
Convenzioni

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono sottoscrivere con le **organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore**, convenzioni finalizzate allo svolgimento in favore di terzi di attività o servizi sociali di interesse generale, se più favorevoli rispetto al ricorso al mercato.

Nota ASMU ITALIA (tale norma è discriminante)

MODIFICA

possono sottoscrivere con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore

con

possono sottoscrivere con gli enti del terzo settore, iscritti da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore o nei registri esistenti alla data di entrata in vigore di questo Decreto

2. Le convenzioni di cui al comma 1 possono prevedere esclusivamente **il rimborso alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale delle spese effettivamente sostenute e documentate.**

Nota ASMU ITALIA

Modifica

alle organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale con agli enti del terzo settore

3. L'individuazione **delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale** con cui stipulare la convenzione e' fatta nel rispetto dei principi di imparzialità, pubblicità, trasparenza, partecipazione e parità di trattamento, mediante procedure comparative riservate alle medesime. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale devono essere in **possesso dei requisiti di moralità professionale, e dimostrare adeguata attitudine, da valutarsi in riferimento alla struttura, all'attività concretamente svolta, alle finalità perseguite, al numero degli aderenti, alle risorse a disposizione e alla capacità tecnica e professionale, intesa come concreta capacità di operare e realizzare l'attività oggetto di convenzione, da valutarsi anche con riferimento all'esperienza maturata, all'organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento dei volontari.**

Nota ASMU ITALIA

Modifica

organizzazioni di volontariato e alle associazioni di promozione sociale con enti del terzo settore

4. **Le convenzioni devono contenere disposizioni dirette a garantire l'esistenza delle condizioni necessarie a svolgere con continuità le attività oggetto della convenzione,**

nonche' il rispetto dei diritti e della dignita' degli utenti, e, ove previsti dalla normativa nazionale o regionale, degli standard organizzativi e strutturali di legge.

Devono inoltre prevedere la durata del rapporto convenzionale, il contenuto e le modalita' dell'intervento volontario,

il numero e l'eventuale qualifica professionale delle persone impegnate nelle attivita' convenzionate, le modalita' di coordinamento dei volontari e dei lavoratori con gli operatori dei servizi pubblici,

le coperture assicurative di cui all'articolo 18,

i rapporti finanziari riguardanti le spese da ammettere a rimborso

fra le quali devono figurare necessariamente gli oneri relativi alla copertura assicurativa,

le modalita' di risoluzione del rapporto,

forme di verifica delle prestazioni e di controllo della loro qualita',

la verifica dei reciproci adempimenti nonche' le modalita' di rimborso delle spese, nel rispetto del principio dell'effettivita' delle stesse,

con esclusione di qualsiasi attribuzione a titolo di maggiorazione, accantonamento, ricarico o simili,

e con la limitazione del rimborso dei costi indiretti

alla quota parte imputabile direttamente all'attivita' oggetto della convenzione.

Art. 57

Servizio di trasporto sanitario di emergenza e urgenza

1. I servizi di trasporto sanitario di emergenza e urgenza possono essere, in via prioritaria, oggetto di affidamento in convenzione alle **organizzazioni di volontariato, iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore,**

aderenti ad una rete associativa di cui all'articolo 41, comma 2,

ed accreditate ai sensi della normativa regionale in materia, ove esistente,

nelle ipotesi in cui, per la natura specifica del servizio,

l'affidamento diretto garantisca l'espletamento del servizio di interesse generale,

in un sistema di effettiva contribuzione a una finalita' sociale

e di perseguimento degli obiettivi di solidarieta',

in condizioni di efficienza economica e adeguatezza,

nonche' nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione.

Nota ASMU ITALIA

MODIFICA

organizzazioni di volontariato

iscritte da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore,

CON

enti del terzo settore che abbiano specifici requisiti

iscritti da almeno sei mesi nel Registro unico nazionale del Terzo settore

o nei registri esistenti alla data di entrata in vigore di questo Decreto,

2. Alle convenzioni aventi ad oggetto i servizi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 56.